

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3858 del 31/07/2023
Oggetto	Ditta ECO.GE.RI. S.r.l., Via Napoli n. 12, Finale Emilia (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4021 del 31/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **ECO.GE.RI. S.R.L.**, ATTIVITÀ DI RECUPERO O COMBINAZIONE DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITA IN VIA NAPOLI n. 12 IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) (RIF. INT. n. 05938251005/238)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

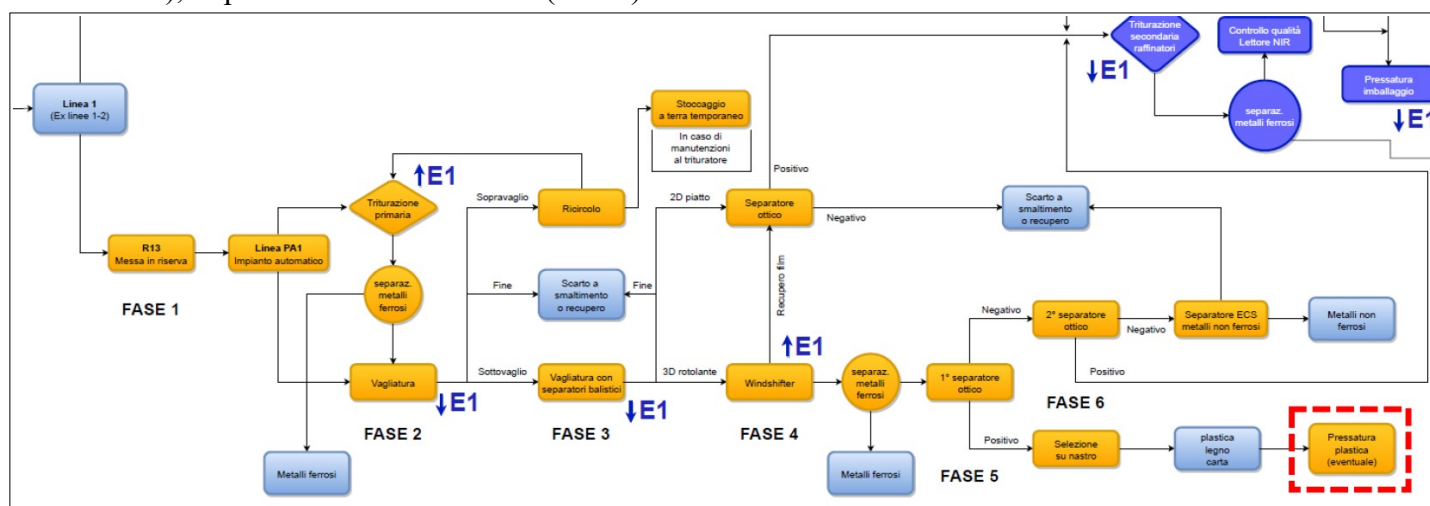
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022 - 2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018;

richiamata la **Determinazione n. 1579 del 29/03/2022** di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Eco.ge.ri. S.r.l. (Ecogeri S.r.l.), avente sede legale in Via Rocca Cencia n. 273 in comune di Roma, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di gestione e trattamento di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, sita in Via Napoli n. 12 in comune di Finale Emilia (Mo);

richiamata la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 12/06/2023 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 102325 del 12/06/2023, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, finalizzate a ottimizzare la resa dell'attività, nonché a migliorare il controllo e la riduzione degli impatti connessi alle operazioni svolte, in particolar modo per quanto riguarda l'aspirazione delle emissioni in aria all'interno dell'ambiente di lavoro. Le modifiche proposte consistono in:

- I. **installazione di una nuova pressa per rifiuti plastici e rifiuti dalle raccolte differenziate**, sulla linea 1, in corrispondenza del flusso positivo in uscita dal primo separatore ottico (fase 5), dopo la selezione su nastro (fase 6).



La fase di pressatura aggiuntiva sarà eventuale e riguarderà in prevalenza i rifiuti plastici, anche se potrà essere applicata all'occorrenza anche su altre tipologie di rifiuti in uscita dal selettore ottico (rifiuti delle raccolte differenziate), in funzione delle necessità e/o richieste degli impianti di destinazione coinvolti.

Il gestore dichiara che, in considerazione della tipologia di rifiuti sottoposti a riduzione volumetrica, non si prevede la produzione di polveri o altre emissioni nell'ambiente di lavoro; inoltre, la pressa selezionata ha una potenza ridotta e un'emissione acustica inferiore a quella di altri impianti installati presso lo stabilimento. Considerando che verrà posizionata all'interno del capannone aziendale, l'incremento di rumore generato dalla sua installazione sarà trascurabile e non porterà ad una variazione dell'impatto acustico prodotto dall'impianto rispetto alla situazione attuale;

- II. **modifica del sistema di aspirazione interno**, per ottimizzare l'aspirazione delle polveri generate dalla triturazione secondaria, in quanto la caduta del materiale da un'altezza di circa 1 metro sui nastri di raccolta post-triturazione secondaria (oggi non dotati di punti di aspirazione dedicati) genera un certo quantitativo di polveri, che vengono disperse nell'ambiente.

Per motivi analoghi, è emersa la necessità di **dotare di aspirazione anche il separatore a correnti indotte (ECS)** per metalli non ferrosi.

Pertanto saranno installati **n. 3 nuovi punti di aspirazione (A2bis, A3bis e A10)**, che andranno a coprire la post-triturazione secondaria (in corrispondenza dei punti di caduta su nastro del materiale in uscita) e il separatore ECS; le polveri verranno poi gestite analogamente alle altre generate dall'attività, mentre l'aria sarà reimpressa nel circuito generale mediante apposita tubazione e verrà convogliata al punto di emissione finale E1.

Il gestore dichiara che la modifica proposta comporterà un riequilibrio della capacità di aspirazione nei diversi punti, ma senza modificare la portata finale di emissione, e allo stesso

tempo apporterà un maggior beneficio all'ambiente di lavoro grazie all'ulteriore riduzione delle polveri aeree disperse.

L'Azienda anticipa che, nel caso si rendesse necessario incrementare ulteriormente l'efficienza del sistema di aspirazione, in una seconda fase sarà possibile inserire un **nuovo filtro estrattore di polveri indipendente** (previa presentazione di ulteriore comunicazione di modifica dell'AIA), da posizionare a copertura di eventuali aree per le quali si rilevasse ancora una riduzione non ottimale delle emissioni di polveri diffuse;

- III. **ricollocazione e modifica dell'area di stoccaggio EoW carta e cartone in attesa di commercializzazione** (area **B1** da 75 m²), allo scopo di ottimizzare gli spazi e migliorare la logistica interna; in particolare tale area, oggi collocata a fianco dell'area B2, sarà spostata in una zona più accessibile, sul lato nord-ovest dello stabilimento, in adiacenza al muro di separazione dell'area di stoccaggio del CSS EoW (area B3). Inoltre, dal momento che l'area risulta attualmente sovradimensionata in considerazione dei quantitativi medi di produzione di EoW di carta e cartone, si intende anche ridurne le dimensioni a 25 m², utilizzando i restanti 50 m² per lo stoccaggio di rifiuti in uscita dal trattamento, creando una **nuova area B2**;
- IV. **revisione delle aree di stoccaggio di CSS EoW** (area **B3** da 135 m²) e **di CDR sfuso o imballato** (area **B7** da 685 m²), ridenominando B2 l'area B7 e modificando le dimensioni di entrambe in modo tale da avere due aree con la stessa superficie (410 m²) e poter considerare mobile il limite interno di separazione, per adeguarne eventualmente le dimensioni in funzione delle richieste del mercato e semplificarne anche la gestione interna. L'area totale, pari a 820 m², rimarrebbe comunque invariata, e il limite interno definito;
- V. **installazione di un nuovo generatore termico** a supporto dell'impianto esistente di recupero dell'acqua calda, così da garantire in qualsiasi condizione un quantitativo ottimale di calore necessario al funzionamento del sistema di riscaldamento a pavimento installato. Il nuovo generatore avrà potenza termica nominale di **96 kW** e sarà posizionato in area esterna sul lato nord dello stabilimento, adiacente al muro del capannone e a sinistra della cabina di trasformazione.
 L'emissione generata dalla nuova caldaia rientra tra le emissioni scarsamente rilevanti di cui all'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il gestore coglie inoltre l'occasione per:

- VI. aggiornare e correggere la planimetria dell'impianto (allegato 3D) per rimuovere alcune imprecisioni e adeguarla alla nuova situazione impiantistica sopra descritta. In particolare:
 - è stata **ridisegnata e spostata** l'area di stoccaggio esterna **B5**, in quanto per motivi logistici non è stato possibile realizzarla come inizialmente prevista. La superficie dell'area risulta pari a **120 m²** e, oltre ad essere utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita dalle linee 2 e 3, riceverà anche i rifiuti in uscita dalla linea 1;
 - è stata **aggiunta l'area destinata al rifornimento degli automezzi**, dotata di distributore e serbatoio di gasolio per l'autotrazione, con relativo bacino di contenimento;
 - è stata **corretta la posizione** dell'area destinata alla riserva antincendio;
 - sono state effettuate alcune correzioni minori, dovute ad errori formali:
 - rimozione dalla legenda dei codici EER stoccabili presso l'area B6 dedicata al deposito dei rifiuti pericolosi,
 - correzione della descrizione del codice EER 19.12.10,
 - aggiunta delle linee L1 e L2 per il codice EER 19.12.07;
- VII. chiedere di **modificare** quanto prescritto in merito al piano di manutenzione della **vasca di laminazione**, in considerazione del fatto che tale vasca non presenta una griglia, quindi non è possibile ottemperare alla richiesta di effettuare interventi semestrali di pulizia del manufatto

di scarico con *l'asportazione dei depositi derivanti davanti alla griglia e il lavaggio della stessa*;

- VIII. segnalare un refuso contenuto nella descrizione della linea 1 – PA2 nella sezione C1.2 dell'Allegato I all'AIA, in quanto, per i rifiuti che non richiedono separazione per via ottica, ma un trattamento meccanico di triturazione per la produzione di CSS, l'impianto è alimentato da terra *caricando il nastro che porta il rifiuto al trituratore primario (fase 2) e il rifiuto triturato viene poi inviato ad un separatore magnetico (fase 3) per la rimozione dei metalli ferrosi e quindi alla sezione finale dell'impianto*;
- IX. correggere lo **schema a blocchi**, che presenta alcune imprecisioni nel processo rispetto alla situazione reale. In particolare:
- è stata aggiunta la possibilità di recupero per gli scarti della linea 1 – PA1;
 - sono stati corretti i flussi della fase finale;
 - sono stati unificati in un unico elenco i codici EER in ingresso alla linea 1;
 - è stata inserita l'eventuale pressatura della plastica dopo la fase 6 della linea PA1;
- X. correggere la **planimetria 3F** relativa al monitoraggio radiometrico, in quanto la precedente conteneva alcuni errori nella disposizione delle zone individuate per il controllo delle anomalie radiometriche;
- XI. segnalare che, dopo l'avvio e la messa a regime dell'attività, è emersa la necessità di **stoccare le polveri provenienti dagli impianti filtranti** non solo nell'area A1 interna al capannone già prevista, ma anche all'interno di **casconi presso l'area esterna B5**;

dato atto che il 23/02/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Carpi con prot. n. 122639 del 13/07/2023, nel quale si precisa che:

- in merito alla modifica di cui al punto I, si concorda con le valutazioni espresse dal gestore e non si rilevano particolari criticità;
- si prende atto della proposta di implementazione del sistema di aspirazione di cui al punto II, senza rilevare criticità a tale riguardo. In conseguenza della modifica, si ritiene opportuno:
 - aggiornare la denominazione del punto di emissione in atmosfera E1;
 - prescrivere l'esecuzione di un **autocontrollo straordinario** su E1 una volta attivati i nuovi punti di captazione;
- non si rilevano criticità in merito alla modifica di cui al punto III. Si precisa comunque che l'area B1 modificata e la nuova area B2 dovranno essere **identificate secondo quanto già prescritto al punto D2.8.6** dell'Allegato I, in modo da evitare la commistione tra EoW e rifiuti;
- è possibile accogliere la proposta di modifica di cui al punto IV, rimodulando quindi le aree B3 e B7 in due aree di pari superficie (410 m²) superando l'attuale dimensionamento (685 m² riservati a CDR sfuso o imballato, 135 m² riservati a CSS EoW). A tale riguardo si ritiene necessario che:
 - le aree siano **identificate secondo quanto già prescritto al punto D2.8.6** dell'Allegato I;
 - rifiuti ed EoW siano **ben separati**;
 - vista la tipologia di rifiuto, l'area di stoccaggio di CDR rimanga identificata come **B7 (rifiuti combustibili)**, in modo da mantenere una chiara distinzione dalle altre aree B2 destinate al rifiuto in uscita dal trattamento.

Le zone di conferimento/accettazione dei rifiuti, di stoccaggio/accumulo/deposito dei rifiuti, di trattamento/recupero e le aree di accumulo dei lotti e degli EoW sono quindi quelle identificate dalla **planimetria 3D rev. giugno 2023**;

- in merito a quanto proposto al punto V, si concorda col fatto che il nuovo impianto termico rientra tra le attività di cui alla Parte I dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/06 e all'art. 272 comma 1, per cui non è necessario prescrivere limiti di concentrazione massima per gli inquinanti tipici del processo di combustione, né autocontrolli periodici a carico del gestore. In ogni caso, si ritiene opportuno inserirlo nel Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera di cui al punto D2.4.1 e a tal fine è necessario che il **gestore comunichi i dati di portata massima, durata giornaliera di funzionamento e altezza del colmo del camino da terra;**
- si prende atto di quanto riportato ai punti VI, VII, VIII e IX, senza rilevare criticità a tale riguardo;
- si prende atto di quanto riportato al punto X, senza rilevare criticità a tale riguardo, a condizione che i cassoni scarrabili siano dotati di coperchio.

Il Servizio Territoriale conclude che gli impatti su utilizzo di materie prime ed energia, risorse idriche, suolo, sottosuolo, risultano poco significativi rispetto alla situazione attuale; tuttavia, in considerazione del fatto che la Ditta non ha fornito alcun documento in merito alle possibili ripercussioni degli interventi in progetto sull'impatto acustico, si ritiene necessario che l'Azienda fornisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di un tecnico competente in acustica che attesti il non peggioramento dello scenario acustico, nonché una planimetria aggiornata delle sorgenti sonore nel nuovo assetto;

dato atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda l'attività aziendale, il quantitativo massimo e la tipologia di rifiuti trattabili e gli scarichi idrici;

preso atto del fatto che, a seguito della rimodulazione dell'area B5 esterna, risulta ridotta la superficie dell'adiacente area A4 dai 160 m² attualmente previsti in AIA a **120 m²**;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

I'Incaricata di Funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare di conseguenza l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 1579 del 29/03/2022 e s.m.** alla Ditta Eco.ge.ri. S.r.l. (Ecogeri S.r.l.), avente sede legale in Via Rocca Cencia n. 273 in comune di Roma, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di gestione e trattamento di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, sita in Via Napoli n. 12 in comune di Finale Emilia (Mo), come di seguito indicato:

a) il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena **entro 45 giorni dal rilascio del presente provvedimento** i seguenti documenti:

1. una relazione tecnica contenente i ***dati caratteristici del punto di emissione convogliata in atmosfera associato al nuovo generatore termico***, in particolare:

- denominazione,
- portata massima,
- durata giornaliera massima di funzionamento,
- altezza del colmo del camino da terra.

Una volta acquisiti tali dati, la scrivente provvederà a modificare d'ufficio l'AIA, inserendo l'emissione associata al generatore termico nel Quadro delle emissioni convogliate in atmosfera di cui al punto D2.4.1, pur senza prevedere limiti di concentrazione massima di inquinanti, né autocontrolli periodici a carico del gestore;

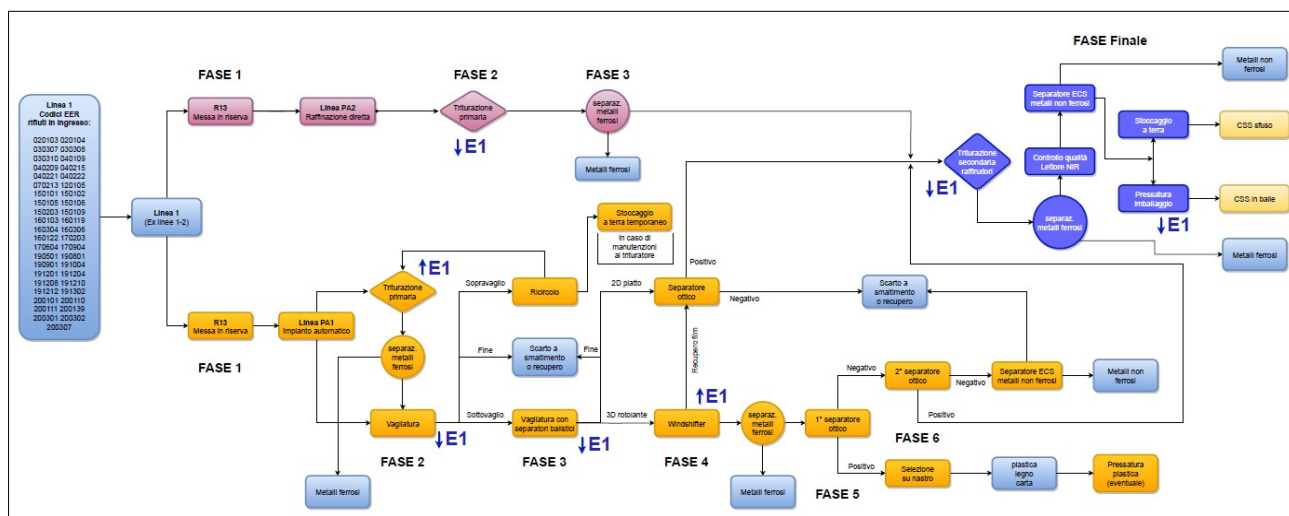
2. una ***dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma di un tecnico competente in acustica*** attestante il non peggioramento dello scenario acustico a seguito dell'installazione dei nuovi impianti, corredata da una ***planimetria aggiornata*** indicante le sorgenti sonore nell'assetto finale;

b) il gestore è tenuto a provvedere affinché i cassoni scarrabili che saranno posizionati nell'area esterna B5 per il deposito temporaneo dei rifiuti corrispondenti alle polveri provenienti dall'impianto di abbattimento a servizio di E1 (codice EER 19.12.12) siano **dotati di copertura**;

c) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'assetto impiantistico" dell'Allegato I, la descrizione della "Linea 1" e i relativi schemi a blocchi sono **sostituiti dal seguente paragrafo**:

◆ LINEA 1

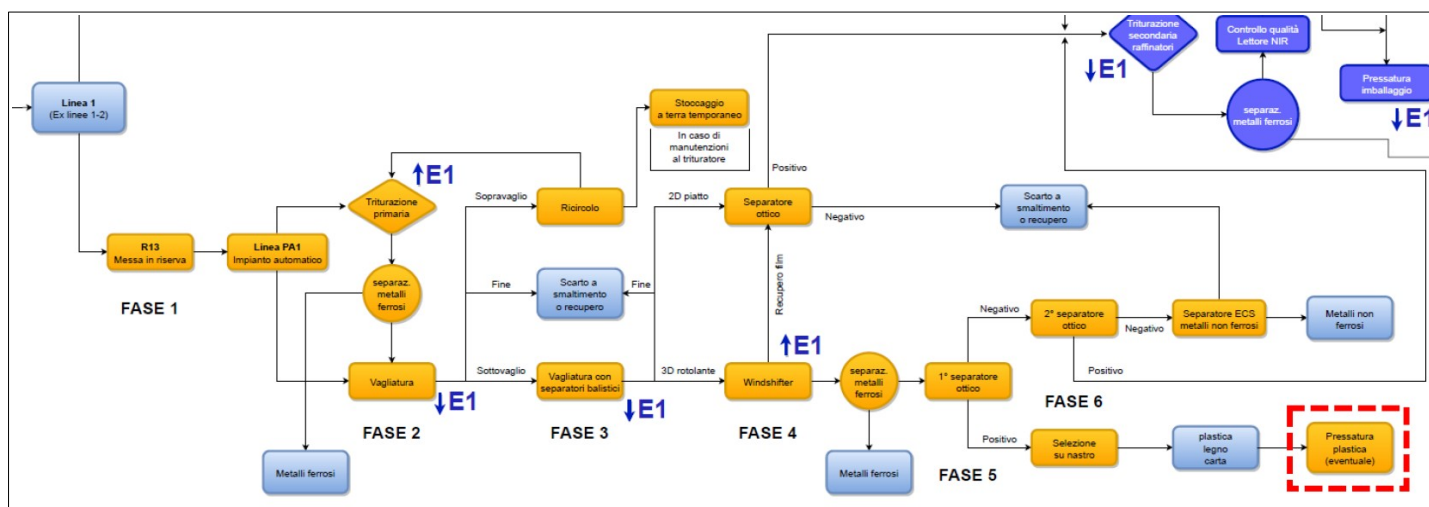
I rifiuti in ingresso all'impianto di selezione sono alimentati ad uno dei due punti di carico dell'impianto (alimentazione) e possono giungere al termine del trattamento dopo essere stati selezionati oppure solamente pre-triturati e deferrizzati; nella fase finale dell'impianto, il rifiuto trattato subisce un'ulteriore riduzione di pezzatura e rimozione di metalli, per essere poi stoccato.



La parte iniziale è costituita dalla **LINEA IMPIANTO AUTOMATICO**, in cui il ciclo di trattamento è composto da operazioni di vagliatura, selezione ottica (che permette di selezionare più frazioni di rifiuti in plastica, carta, legno, ecc, una frazione da valorizzare mediante produzione di CSS e una frazione di scarto non valorizzabile), deferrizzazione e separazione dell'alluminio.

Il punto di alimentazione dell'impianto dipende dalla tipologia di rifiuto:

- può essere utilizzata la **linea di selezione dal punto di alimentazione PA1**.



In questo caso, l'impianto è alimentato da terra caricando uno dei due nastri a catena di alimentazione (*fase 2*):

- carico del vaglio rotante,
- carico del trituratore primario, dopo il quale è presente un separatore magnetico per la rimozione dei metalli ferrosi, prima dell'invio al vaglio rotante.

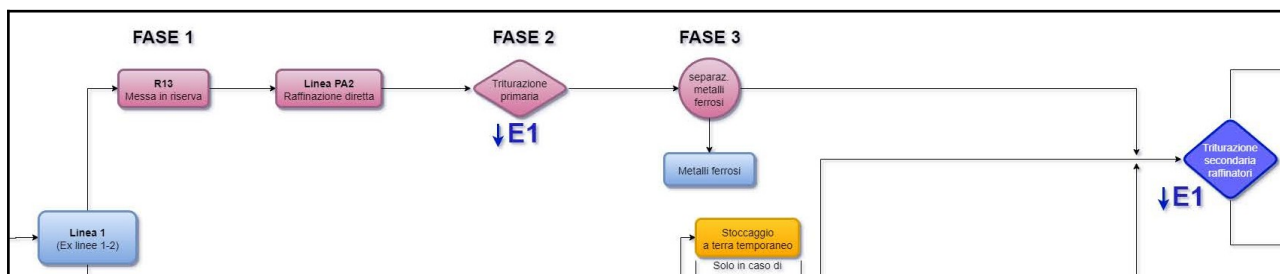
Il rifiuto subisce una prima separazione tramite **vaglio rotante**, ottenendo tre frazioni (*fase 3*):

- “**sopravaglio**”, reimmesso a monte del **trituratore primario** (oppure stoccato a terra temporaneamente per essere trattato successivamente, nel caso siano in corso attività di manutenzione del trituratore);
- “**materiale fine**”, raccolto su un nastro posto sotto il vaglio rotante e scaricato a terra per essere destinato a smaltimento o recupero presso centri esterni (codice EER 19.12.12);
- “**sottovaglio**”, che è inviato ad una successiva vagliatura con **separatori balistici**, da cui si originano tre frazioni (*fase 4*):

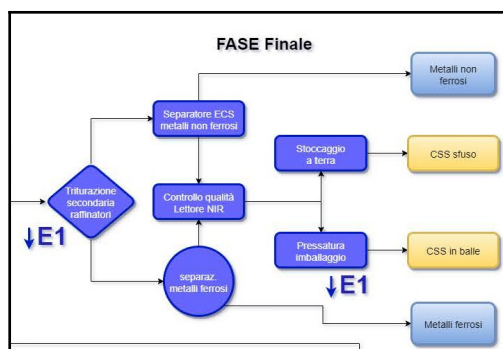
- ~ rifiuto “2D piatto”, che è inviato ad un *separatore ottico* per dividere il rifiuto valorizzabile dagli scarti: il primo, che può costituire CSS, viene inviato alla *triturazione secondaria della fase finale*, mentre i residui inerti, clorurati o non valorizzabili sono stoccati a terra come scarto;
- ~ rifiuto “fine”, che viene inviato al flusso di scarto (codice EER 19.12.12) unitamente a quello proveniente dalla prima vagliatura;
- ~ rifiuto “3D rotolante”, che è inviato al *windshifter*, che aspira il film residuo inviandolo al separatore ottico della linea 2D. Segue un *separatore magnetico*, che separa i metalli ferrosi, e quindi un primo *separatore ottico (fase 5)*, che separa il materiale in un flusso “positivo” e uno “negativo”: il flusso “positivo” è composto da rifiuti in plastica, legno o carta, che vengono indirizzati alla *cabina di cernita* per l’eventuale controllo o separazione mediante operatori manuali (*fase 6*); può poi seguire un’ulteriore eventuale fase di pressatura, da effettuare in prevalenza su rifiuti plastici, ma utilizzabile all’occorrenza anche per altre tipologie di rifiuti in uscita dal selettore ottico (rifiuti delle raccolte differenziate), in funzione delle necessità e/o richieste degli impianti di destinazione coinvolti.

Il flusso “negativo”, invece, è inviato ad un *secondo separatore ottico*, che effettua la selezione dei materiali per la produzione di CSS, producendo a sua volta un flusso “negativo” che è alimentato ad un *separatore a correnti indotte (ECS)* per il recupero di metalli non ferrosi, mentre il flusso “positivo” è inviato alla *triturazione secondaria della fase finale*. Infine, il materiale in uscita dal ECS è scarto destinato allo smaltimento, insieme al flusso in uscita dal separatore ottico del rifiuto 2D piatto.

- può essere utilizzata la **linea di raffinazione diretta dal punto di alimentazione PA2**, nel caso di rifiuti che non richiedano una separazione per via ottica, ma un trattamento meccanico di triturazione per la produzione di CSS.



In questo caso, l’impianto è alimentato da terra caricando il nastro che porta il rifiuti al trituttore primario (fase 2); il rifiuto triturato viene poi inviato ad un *separatore magnetico (fase 3)* per la rimozione dei metalli ferrosi e quindi alla sezione finale dell’impianto.



Sia i rifiuti caricati alla linea PA1 che quelli che seguono la linea PA2 giungono infine alla **sezione finale di triturazione secondaria e controllo qualità**:

Qui la pezzatura del rifiuto selezionato per la produzione di CSS viene ulteriormente ridotta mediante l’utilizzo di n. 2 **raffinatori**.

Il rifiuto in uscita è inviato ad un *separatore magnetico* per la rimozione dei residui ferrosi, e successivamente a un *separatore ECS* per la separazione di eventuali metalli non ferrosi residui.

Tra le due macchine è presente un *lettore NIR* per il controllo dei principali parametri qualitativi del CSS (contenuto di PVC, umidità e potere calorifico).

Infine, il rifiuto è inviato ad un nastro reversibile, che consente di alimentare la **pressa** e quindi la **filmatrice**, per la produzione di balle filmate, oppure di scaricare il prodotto sfuso a terra nell'apposta area di stoccaggio.

Non vi sono differenze tra il CSS sfuso e il materiale imballato: la frazione destinata allo stoccaggio in area esterna viene avvolta da film per evitare il contatto con le acque piovane, ma il materiale è del tutto analogo.

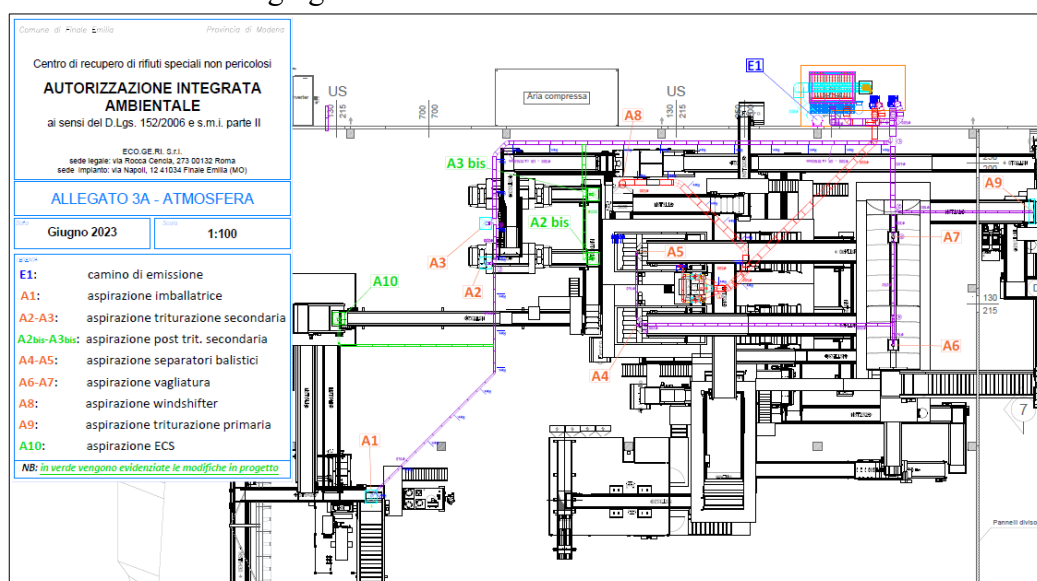
La pressa imballatrice può essere alimentata autonomamente mediante l'utilizzo di un apposito nastro a catena in fossa.

d) alla sezione C2.1.1 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I, il secondo paragrafo (che descrive i punti di captazione dell'impianto di aspirazione) è **sostituito dal seguente**:

L'impianto di aspirazione collegato a E1 presenta **n. 12** punti di captazione, a servizio rispettivamente di:

- windshifter,
- vagliatura (n. 2 punti),
- triturazione primaria,
- triturazione secondaria (n. 2 punti),
- separatori balistici (n. 2 punti),
- imballatrice,
- **nastro del materiale in uscita post triturazione secondaria (n. 2 punti),**
- **separatore ECS.**

Le diverse aspirazioni e il relativo sistema di depurazione sono rappresentati nella planimetria 3A – rev. giugno 2023.



e) alla sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I, è **aggiunto il seguente punto**:

11. Una volta completata l'attivazione dei nuovi punti di aspirazione **A2bis**, **A3bis** e **A10** e il loro collettamento al punto di emissione finale E1, il gestore è tenuto ed eseguire un' **analisi di autocontrollo straordinario** su E1 per verificare l'effettivo rispetto del valore di portata massima e del limite di concentrazione massima fissato per "materiale particolato"; una copia del relativo certificato di analisi dovrà essere trasmessa ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia entro 30 giorni dalla data del campionamento.

f) la sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 Impianto di selezione (windshifter, vagliatura – 2 punti, triturazione primaria, triturazione secondaria – 2 punti, separatori balistici – 2 punti, imballatrice, nastro materiale in uscita post triturazione secondaria – 2 punti, separatore ECS)
Messa a regime	---	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con indicazioni su applicazione nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) ; UNI EN ISO 16911-2:2013	30.800
Altezza minima (m)	---	15
Durata (h/g)	---	15
Materiale particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	5
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm ³)	UNI EN 12619:2013	—
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	—	semestrale (portata e polveri)

* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.11**.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni

piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo

caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti e i parametri riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae-SAC di Modena, sentita l'Autorità competente per il controllo (Arpae-APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il

rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da

consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

10. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.
12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

EMISSIONI DIFFUSE

13. Il gestore deve utilizzare modalità gestionali dei rifiuti in ingresso e dei prodotti finiti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente; i mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
14. Il contenimento delle emissioni diffuse polverulente deve essere una priorità del gestore, da attuarsi anche durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e prodotti e nello stoccaggio degli stessi.
15. Devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il propagarsi di polveri e odori sia in fase di attività ordinaria sia riconducibili ad eventi accidentali o a conferimenti di rifiuti putrescibili.
16. Il gestore deve provvedere alla **piantumazione sul perimetro aziendale di essenze arboree ed arbustive** (se non già presenti) che consentano la mitigazione paesistica e della diffusione di polveri.

EMISSIONI ODORIGENE

17. I rifiuti con rilascio di residui liquidi collocati in area esterna dovranno essere coperti o le balle essere ricoperte da film plastico. Ci si attende una modesta produzione di acque di processo anche dal trattamento (acque di nebulizzazione, colaticci su nastro, ecc), che dovranno essere gestite come rifiuti liquidi prodotti dall'impianto.
18. Considerato che non risulta possibile la realizzazione di altra superficie edificata, nel caso la presenza di rifiuti sul piazzale, esposti agli agenti atmosferici, dovesse generare problematiche legate alla diffusione di polveri, odori, o percolati, dovrà essere valutata la possibilità di dotare di film plastico tutte le balle di rifiuto prodotte, la realizzazione di sistemi di copertura mobili in accordo con il competente ufficio edilizia comunale. Potrà essere inoltre richiesto al gestore di proporre un piano di monitoraggio delle emissioni diffuse.

g) il punto 9 della sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" è **sostituito dal seguente**:

9. La **vasca di laminazione aziendale** deve essere sottoposta ad un piano di manutenzione comprendente:
 - la rimozione biennale del materiale sedimentato sul fondo,
 - trattamenti anti-zanzara,
 - interventi semestrali di pulizia del manufatto di scarico,
 - rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei.

h) i punti 4 e 5 della sezione D2.8 "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

4. È ammessa la **messa in riserva dei rifiuti in ingresso** nelle seguenti quattro diverse aree, per una quantità massima istantanea di **3.000 t**, come da planimetria 3D rev. giugno 2023:

- **Area A1:** all'interno dell'edificio, dove sono collocati, in cumuli a terra e/o in settori separati da new-jersey, i rifiuti da avviare alla linea 1 (superficie di 1.260 m²);
 - **Area A2:** all'interno dell'edificio, su pavimentazione in cemento, dove vengono collocati i rifiuti destinati alla linea 2 (superficie di 315 m²);
 - **Area A3:** all'esterno, nel settore delimitato nella parte del piazzale ad ovest dell'edificio, dove sono collocati rifiuti da avviare alla linea 1, stoccati sotto copertura mediante teli o imballati e rivestiti di film plastico (superficie di 840 m²);
 - **Area A4:** all'esterno, nel settore delimitato da new-jersey in cui sono collocati, all'interno di cassoni scarrabili, alcuni codici EER destinati alla linea 3, in particolare legno, metalli e plastica (superficie di **120 m²**).
5. È ammesso lo **stoccaggio dei rifiuti selezionati**, degli **End of Waste** ottenuti e dei **rifiuti prodotti** nelle seguenti aree (come da **planimetria 3D rev. giugno 2023**):
- **Area B1:** all'interno dell'edificio dove sono collocati EoW di materiale cartaceo, in attesa di essere caricate sui mezzi di trasporto (superficie di **25 m²**);
 - **Area B2:** all'interno dell'edificio, dove viene collocato il rifiuto in uscita dal trattamento (sfuso o imballato), in attesa di essere caricato sui mezzi di trasporto per il conferimento esterno (superficie di 400 m² e **ulteriore superficie di 50 m²**);
 - **Area B3:** all'interno dell'edificio, dove viene collocato a terra, in area delimitata da apposita segnaletica, il CSS prodotto che costituisce EoW, in attesa di essere carico sui mezzi di trasporto (**superficie indicativa di 410 m², estendibile fino a 820 m² spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area B7**);
 - **Area B4:** all'esterno, nel settore delimitato nella parte del piazzale a nord/ovest dell'edificio, dove sono collocati i rifiuti in uscita dalle linee 1 e 2 imballati e rivestiti di film plastico (superficie di 1.500 m²);
 - **Area B5:** all'esterno, nel settore delimitato in cui, in cassoni coperti e dotati di copertura amovibile, vengono collocati i rifiuti in uscita dalle linee 2 e 3 **e le polveri provenienti dagli impianti filtranti** (superficie di **120 m²**);
 - **Area B6:** all'interno dell'officina, in cui sono collocati i rifiuti pericolosi e non pericolosi generati dall'attività di manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione all'Azienda, nonché i rifiuti pericolosi eventualmente rinvenuti durante le operazioni di selezione;
 - **Area B7:** all'interno dell'edificio sul lato est, dove sono collocati i rifiuti in uscita dal trattamento contraddistinti dal codice EER 19.12.10 "*rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)*", che possono essere stoccati in balle o sfusi, in attesa di essere caricati sui mezzi di trasporto per il conferimento esterno (**superficie indicativa di 410 m², estensibile fino a 820 m² spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area B2**).
- In merito alle aree B3 e B7, si precisa che la loro superficie totale è di 820 m², modulabile tra le due, che devono comunque essere **identificate secondo quanto prescritto al successivo punto D2.8.6**; inoltre, rifiuti ed EoW devono essere **ben separati**.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 1579 del 29/03/2022 e successiva modifica**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1579 del 29/03/2022 e successiva modifica, per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ecogeri S.r.l. e al Comune di Finale Emilia tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord – sede di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.